

Bruxelles, 4 dicembre 2017
(OR. en)

15389/17

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0315 (NLE)**

**AELE 87
EEE 57
N 58
ISL 50
FL 39
MI 922
TELECOM 341
DATAPROTECT 206
EJUSTICE 154**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	30 novembre 2017
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2017) 709 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 709 final.

All.: COM(2017) 709 final

Bruxelles, 30.11.2017
COM(2017) 709 final

2017/0315 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea,
in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica
dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società
dell'informazione) dell'accordo SEE**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE (allegato alla proposta di decisione del Consiglio) intende modificare l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE per integrarvi il regolamento (UE) n. 910/2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno¹.

Gli adattamenti che figurano nell'allegato progetto di decisione del Comitato misto SEE non si limitano a quanto si possa considerare semplice adattamento tecnico ai sensi del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'allegato progetto di decisione del Comitato misto SEE estende agli Stati EFTA-SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) la politica dell'UE già esistente.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'acquis dell'UE viene esteso agli Stati EFTA-SEE, mediante integrazione nell'accordo SEE, in conformità degli obiettivi e dei principi di tale accordo intesi a creare uno spazio economico europeo dinamico e omogeneo, fondato su norme comuni e su pari condizioni di concorrenza.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La legislazione da integrare nell'accordo SEE si fonda sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo², spetta al Consiglio, su proposta della Commissione, definire la posizione da adottare a nome dell'Unione in ordine a tali decisioni.

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE viene trasmesso dal SEAE, in collaborazione con la Commissione, al Consiglio, per adozione quale posizione dell'Unione. Il SEAE conta di poterlo presentare quanto prima in sede di Comitato misto SEE.

¹ Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

² GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta è conforme al principio di sussidiarietà per il motivo seguente.

L'obiettivo della presente proposta, ossia garantire l'omogeneità del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa della portata e degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello dell'Unione.

Il processo di integrazione dell'acquis dell'UE nell'accordo SEE si svolge in conformità del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, che conferma l'impostazione adottata.

- **Proporzionalità**

Conformemente al principio di proporzionalità, la presente proposta si limita a quanto necessario per il conseguimento del suo obiettivo,

- **Scelta dell'atto giuridico**

In conformità dell'articolo 98 dell'accordo SEE, lo strumento scelto è la decisione del Comitato misto SEE. Il Comitato misto SEE garantisce l'attuazione e il funzionamento effettivi dell'accordo SEE. A tal fine, esso prende decisioni nei casi previsti da tale accordo.

3. **RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Assunzione e uso di perizie**

Non applicabile

- **Valutazione d'impatto**

Non applicabile

4. **INCIDENZA SUL BILANCIO**

L'integrazione del regolamento (UE) n. 910/2014 nell'accordo SEE non ha alcuna incidenza sul bilancio.

5. **ALTRI ELEMENTI**

- **Motivazione e soluzione proposta**

Articolo 14 del regolamento (UE) n. 910/2014

A norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 910/2014, i servizi fiduciari prestati da prestatori stabiliti in un paese terzo sono riconosciuti giuridicamente equivalenti a quelli prestati da prestatori stabiliti nell'Unione qualora siano

riconosciuti a norma di un accordo concluso fra l'Unione e il paese terzo in questione o un'organizzazione internazionale.

In seguito all'integrazione del regolamento (UE) n. 910/2014 nell'accordo SEE, il principio del mercato interno sancito dall'articolo 4 del regolamento si applica nei confronti di tutte le Parti contraenti del SEE, creando in tal modo un mercato interno tra gli Stati EFTA e l'UE. Tuttavia, gli accordi dell'UE che, a norma dell'articolo 14, consentono alle imprese di paesi terzi di fornire servizi sul mercato unico allargato, ivi compreso negli Stati EFTA, non saranno conclusi a nome degli Stati EFTA. Per contro, l'accordo SEE lascia impregiudicata la competenza degli Stati EFTA a concludere per proprio conto tali accordi internazionali con paesi terzi od organizzazioni internazionali. Pertanto, a condizione di rispettare le norme di cui all'articolo 14, paragrafo 2, tali accordi dovrebbero consentire altresì che i servizi fiduciari originari dei paesi terzi siano riconosciuti equivalenti sul mercato interno allargato. È quindi previsto un adattamento dell'articolo 14, paragrafo 1.

Al fine di garantire l'efficace funzionamento dell'accordo SEE in tal senso si dovrebbe procedere, ai sensi dell'articolo 92 di detto accordo, a uno scambio di informazioni in sede di Comitato misto SEE sugli accordi internazionali in materia di accesso al mercato per i servizi fiduciari. Se necessario, le Parti contraenti avviano consultazioni al fine di risolvere eventuali difficoltà. È quindi previsto un adattamento.

Per mantenere pari condizioni di concorrenza sul mercato interno allargato, è importante che i prestatori di servizi fiduciari stabiliti negli Stati EFTA beneficino, per quanto possibile, della reciprocità di trattamento riservata dai paesi terzi alle imprese dell'UE nell'ambito degli accordi sottoscritti dall'UE, giacché alle imprese dei paesi terzi verrebbe automaticamente garantito l'accesso al mercato degli Stati EFTA. Il progetto di decisione del Comitato misto SEE propone pertanto il relativo adattamento.

I tre adattamenti proposti sono sostanzialmente identici a quelli attualmente in vigore nel SEE per quanto concerne la direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³ (si veda il punto 51 dell'allegato XI dell'accordo SEE).

³ GUL 13 del 19.1.2000, pag. 12.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea,
in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica
dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società
dell'informazione) dell'accordo SEE**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo⁴, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo⁵ ("accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l'altro, l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione).
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶.
- (4) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE.
- (5) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione allegato,

⁴ GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

⁵ GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

⁶ Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*